

# **ALMEC S.P.A.**

Sede legale Dogliani (Cn), Via Torino n° 196  
Capitale sociale euro 323.400,00 (interamente versato)  
N° iscrizione Registro Imprese di Cuneo e Codice Fiscale 02834380046  
CCIAA Cuneo R.E.A. n° CN-240248

## **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE**

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'amministratore unico della società ALMEC S.P.A. (successivamente anche indicata come "scissa") ai sensi dell'articolo 2506-bis e, per quanto ivi richiamato, dell'art. 2501-ter, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società medesima, in favore di una società di nuova costituzione.

La società ALMEC S.P.A. esercita l'attività di commercio di studio, progettazione, produzione, assemblaggio ed installazione di sistemi elettronici assemblati e/o precablati per impianti, macchinari ed attrezzature, industriali e civili, nonché la loro manutenzione, assistenza tecnica e relativa consulenza presso la propria unica sede di Dogliani, Via Torino n° 196.

Il capitale della predetta società, pari a nominali euro 323.400,00 è suddiviso in n° 6.600 azioni ordinarie da euro 49,00 cadauna e risulta attualmente appartenere ai soci sottoindicati nelle seguenti rispettive misure:

- società MILC S.R.L., con sede in Dogliani, Via Torino n° 196, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n° 04064750047, coincidente con il proprio numero di codice fiscale – n° 6.600 azioni per complessivi nominali euro 323.400,00 pari al 100% del totale;  
socio unico

La società è stata costituita nell'anno 2001 ed ha sempre operato svolgendo le attività più sopra ricordate, raggiungendo negli ultimi esercizi un fatturato ragguardevole ed ora stabilmente superiore ai cinque milioni di euro, con una patrimonializzazione cresciuta, dopo l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, fino a complessivi euro 1.534.052.

Con la scissione di cui al presente documento si intende trasferire parte del patrimonio della società ALMEC S.P.A. ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione che avrà sede in Dogliani e che sarà denominata ALMECNEXT S.R.L., con l'espressa intenzione di separare l'attività immobiliare e finanziaria (quest'ultima limitatamente alle partecipazioni non strategiche all'attività aziendale) dal resto dell'azienda. In tal modo, oltre ad una semplificazione della gestione di ALMEC S.P.A. si potrà pervenire ad una ripartizione del rischio complessivo aziendale in due comparti (operativo e immobiliare/finanziario) che per loro natura presentano rischiosità potenzialmente diversi fra di loro. A seguito della scissione, pertanto, la società beneficiaria eserciterà prevalentemente un'attività immobiliare, mentre la società scissa continuerà la propria attività caratteristica.

### 1) Partecipano alla scissione:

- ALMEC S.P.A. società con sede in Dogliani (Cn), Via Torino n° 196, Capitale sociale euro 323.400,00 (interamente versato), iscritta presso il Registro Imprese di Cuneo al n° 02834380046, coincidente con il proprio numero di Codice Fiscale la quale, apporterà parte del proprio patrimonio alla società beneficiaria che sorgerà con la scissione (società scissa);
- ALMECNEXT S.R.L. società che avrà sede in Dogliani (Cn), Via Torino n° 196, Capitale sociale euro 100.000,00 e che verrà iscritta presso il Registro Imprese di Cuneo al momento dell'iscrizione dell'atto di scissione (società beneficiaria).

### 2) Atto costitutivo:

Sotto la lettera "A" si allega a far parte integrante del presente documento lo Statuto della società scissa ALMEC S.P.A. al quale l'operazione di scissione non apporterà alcuna modifica.

Sotto la lettera “B” si allega a far parte integrante del presente documento lo Statuto della società beneficiaria ALMECNEXT S.R.L. che nascerà per effetto della scissione e che regolerà da tale momento il funzionamento della società. In conformità allo stesso quest’ultima avrà:

- sede: nel comune di Dogliani (Cn) e precisamente, al solo fine dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese, in Via Torino n° 196.

- oggetto sociale:

- l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili di qualunque tipo e specie, nonché la loro compravendita e/o locazione a terzi;

- l’acquisto e lo sfruttamento commerciale di marchi, brevetti ed altri diritti similari;

- le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte anche mediante assunzione di partecipazioni di controllo o di collegamento in società od enti, italiani od esteri, che svolgano la stessa in via prevalente.

La società potrà peraltro assumere, anche a fini di investimento e/o gestione, eventualmente anche a breve termine, ma nei limiti delle vigenti Leggi che regolamentano tale attività e comunque mai nei confronti del pubblico, partecipazioni anche di controllo od interessenze in altre società od imprese, anche aventi scopo sociale diverso dal proprio.

- la prestazione di servizi di qualunque tipo e genere in favore di società controllate e collegate o appartenenti al gruppo, nonché il loro coordinamento finanziario e la concessione di finanziamenti alle stesse sotto qualsiasi forma, anche infruttiferi di interessi.

- capitale sociale: euro 100.000,00 (centomila/00) suddiviso in quote ai sensi dell’articolo 2468 del Codice Civile;

- quote di partecipazione dei soci: il capitale sociale risulterà appartenere all’unico socio società MILC S.R.L., con sede in Dogliani, Via Torino n° 196, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n° 04064750047, coincidente con il proprio numero di codice fiscale.

- amministrazione: l’amministrazione della società verrà attribuita ad un Amministratore Unico nella persona del signor Albarello Ivano, nato a Dogliani (Cn) il 18 febbraio 1969 ed ivi residente in Via Ghigliano n° 2, C.F. LBRVNI69B18D314W.

Nella società beneficiaria non sarà presente l’organo di controllo, non ricorrendo i presupposti di obbligatorietà della relativa nomina ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile e non essendo superati i limiti quantitativi dell’attivo patrimoniale e dei ricavi né dei livelli occupazionali secondo quanto stabilito nella richiamata disposizione normativa.

### 3) Rapporto di cambio:

La scissione di cui al presente prospetto è una scissione parziale proporzionale. Con essa è intenzione dei soci della scissa, i quali daranno il loro consenso unanime all’operazione, di procedere all’attribuzione della parte di patrimonio sociale della ALMEC S.P.A., rappresentata da tutti i cespiti di proprietà della stessa infra meglio individuati e dettagliati, ad una società di nuova costituzione avente ragione sociale ALMECNEXT S.R.L., alla quale parteciperanno tutti i soci della scissa nelle stesse identiche proporzioni attuali e precisamente:

socio MILC S.R.L. – per euro 100.000,00 (centomila/00) – socio unico

Il capitale della società scissa non verrà modificato e quindi i suddetti soci manterranno in tale società le quote attuali nelle stesse identiche proporzioni.

Quanto sopra può essere utilmente compendiato nella tabella che segue:

Socio	Azioni attuali scissa		Azioni scissa post scissione		Quote beneficiaria post scissione	
	Nominale	%	Nominale	%	Nominale	%
MILC s.r.l.	323.400,00	100,00%	323.400,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>Totale</b>	<b>323.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Non sono previsti conguagli in denaro a carico o favore dei soci.

4) Modalità di assegnazione delle azioni e delle quote:

In relazione alle azioni della scissa ALMEC S.p.A non occorrerà alcuna assegnazione o variazione in quanto nessuna operazione sulle stesse verrà fatta a seguito dell'operazione di scissione di cui al presente progetto.

Viceversa, alla data di effetto della scissione, con la definitività dell'iscrizione della società beneficiaria presso il competente ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo verranno ad esistenza e si intenderanno attribuite ai soci assegnatari, secondo la tabella sopra citata, anche le quote della società beneficiaria.

5) Data di partecipazione agli utili:

Le quote di nuova emissione parteciperanno agli utili della società beneficiaria a decorrere dalla data di efficacia della scissione. Nulla varia in relazione alla partecipazione agli utili da parte dei soci della società scissa.

6) Data di imputazione contabile:

Le operazioni della società scissa relative agli elementi patrimoniali trasferiti saranno imputate al bilancio della società beneficiaria a decorrere dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della scissione.

7) Trattamenti e vantaggi riservati a particolari categorie di soci:

Non sono previsti trattamenti o vantaggi riservati a particolari categorie di soci in quanto tali.

8) Vantaggi particolari proposti in favore degli amministratori:

Non sono previsti trattamenti o vantaggi particolari proposti in favore dei soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

9) Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire con la scissione:

Vengono qui di seguito specificamente individuati gli elementi patrimoniali ed i rapporti che saranno trasferiti alla società beneficiaria; per differenza tutti gli altri elementi patrimoniali e rapporti resteranno alla società scissa in quanto non oggetto di trasferimento. Per rapporti deve intendersi l'insieme di diritti, obblighi, rapporti contrattuali ed in generale legami giuridici di qualunque natura tra la scissa e qualsiasi terzo. L'individuazione di uno specifico rapporto implica, anche se non espressamente menzionata, l'individuazione di qualunque altro tipo di rapporto allo stesso inerente e/o conseguente.

Per effetto della scissione saranno trasferiti alla società beneficiaria solo ed esclusivamente i seguenti elementi patrimoniali e rapporti.

**Attività**

A) Immobili:

Diritto di intera piena proprietà di tutti i beni immobili di proprietà della società ALMEC S.P.A. e costituiti in particolar modo dall'intero compendio immobiliare sito in Dogliani, Via Torino n° 196 e costituito da palazzina ad uso produttivo e uffici su tre piani e relativi accessori (costruzioni leggere).

Quanto sopra attualmente è catastalmente individuato come segue:

CATASTO DEI FABBRICATI

fg. 14 p. 170 sub. 1 p.T-1-2

cat. D/8

RCE 8.715,82

Si precisa che, conseguentemente al trasferimento degli immobili, saranno compresi tra i beni oggetto di scissione anche tutti i contratti (e relativi crediti, oneri e benefici attuali, futuri e potenziali) aventi ad oggetto la locazione di spazi all'interno degli stessi, con particolare riferimento al contratto di utilizzo spazi e servizi stipulato con Langasgroup s.r.l. in data 8 febbraio 2023 e

relative appendici. Allo stesso modo saranno ivi compresi anche i contratti assicurativi relativi ai predetti immobili.

Valore netto attribuito nella contabilità ALMEC S.P.A. ai suddetti cespiti alla data di redazione del presente progetto:

euro 958.291,04 pari al costo storico di acquisto (euro 1.126.516,77) al netto dei relativi fondi ammortamento appostati al 31 dicembre 2024 (euro 168.225,73).

B) Partecipazioni ed immobilizzazioni finanziarie

- Partecipazione nella società Eurogi srl - sede legale Druento (To), Via Torino n° 79, capitale sociale euro 320.000,00 (i.v.), Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 05635690018, REA TO-726222 – quota di nominali euro 73.733,11 corrispondenti al 23,042% circa del totale;

- Partecipazione nella società Aldetech srl – sede legale Dogliani (Cn), Via Torino n° 196 int. 2, capitale sociale euro 13.340,00 (i.v.), Registro Imprese di Cuneo e Codice Fiscale n° 03951770043, REA CN-326097 – quota di nominali euro 9.338,00 corrispondenti al 70% del totale;

- Crediti immobilizzati verso la medesima società Aldetech srl a seguito di versamenti effettuati in conto futuri aumenti di capitale;

- Crediti immobilizzati verso la medesima società Aldetech srl a seguito di versamenti effettuati quali finanziamenti soci infruttiferi.

Valore complessivo attribuito nella contabilità aziendale della ALMEC S.P.A. ai suddetti cespiti alla data della redazione del presente progetto:

euro 218.233,11 pari al costo storico di acquisto e/o sottoscrizione (euro 254.233,11) al netto dei relativi fondi svalutazione appostati al 31 dicembre 2024 (euro 36.000,00).

C) Crediti dell'attivo circolante

- Tutti i crediti verso la società del gruppo denominata “Langasgroup s.r.l.” - sede legale Dogliani, Via Torino n° 196 int. 1, capitale sociale euro 10.000,00 (i.v.), Registro Imprese Cuneo e Codice Fiscale n° 03951920044, REA CN-326103;

- Tutti i crediti verso il signor Albarello Ivano (Dogliani, via Ghigliano n° 2 - C.F. LBRVNI69B18D314W);

- Tutti i crediti verso il signor Albarello Lorenzo (Dogliani, via Ghigliano n° 2 - C.F. LBRLNZ04L15D205J);

- Tutti i crediti verso il signor Albarello Matteo (Dogliani, via Ghigliano n° 2 - C.F. LBRMTT05S28D205O).

Valore complessivo attribuito nella contabilità aziendale della ALMEC S.P.A. ai suddetti cespiti alla data della redazione del presente progetto:

euro 215.960,22 pari al valore nominale degli stessi.

## **Passività**

c) Debiti verso banche:

Finanziamento chirografario n° .00-48504061 presso Intesa S.Paolo – filiale di Mondovì di originari euro 500.000,00.

Valore risultante nella contabilità aziendale della ALMEC S.P.A. alla data di redazione del presente progetto: euro 273.919,40, pari alla quota capitale rimanente dopo il pagamento della 76<sup>a</sup> rata in data 22 giugno 2025.

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi, materiali od immateriali, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra indicati come oggetto di scissione, anche se non risultanti dal presente progetto di scissione o dai suoi allegati, resteranno nella esclusiva titolarità della scissa ALMEC S.P.A..

Gli elementi patrimoniali come sopra individuati come oggetto di scissione verranno trasferiti alla beneficiaria a valori di libro.

Nel prospetto qui sotto riportato si indicano più in dettaglio gli elementi suddetti con i rispettivi valori contabili alla data di redazione del presente progetto.

<b>Attività trasferite</b>		<b>Passività trasferite</b>	
Terreni	117.158,70	Mutuo Intesa S.Paolo	273.919,40
Fabbricati	952.867,82		
Costruzioni leggere	56.490,25		
F.do amm.to fabbricati	-160.921,70		
F.do amm.to costr. legg.	-7.304,03		
Partecipazione Eurogi srl	73.733,11		
Partecipazione Aldetech srl	9.338,00		
Versamenti c/futuri aumenti di capitale Aldetech srl	26.662,00		
F.do svalutazione partecipaz.	-36.000,00		
Versamenti c/finanziamenti infruttiferi Aldetech srl	144.500,00		
Crediti vs. Langasgroup srl	75.379,59		
Crediti vs. Albarello Ivano	40.917,31		
Crediti vs. Albarello Lorenzo	50.002,00		
Crediti vs. Albarello Matteo	50.002,00		
<b>Totale attività trasferite</b>	<b>1.392.825,05</b>	<b>Totale passività trasferite</b>	<b>273.919,40</b>
<b>Riduzione del patrimonio netto contabile della società ALMEC S.P.A. scissa</b>		<b>1.118.905,65</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.392.825,05</b>	

Per effetto dell'operazione di scissione il patrimonio netto contabile della società ALMEC S.P.A. scissa si ridurrà in progetto di euro 1.118.905,65 pari alla differenza tra il valore contabile degli elementi dell'attivo trasferiti ed il valore contabile degli elementi del passivo trasferiti.

La riduzione del patrimonio netto contabile della società scissa sarà così imputata:

Capitale sociale	euro 0,00
Riserva di rivalutazione D.L.104/2020	euro 20.548,76
Riserva Legale	euro 20.000,00
Utili portati a nuovo	<u>euro 1.078.356,89</u>
<b>Totale riduzione del patrimonio contabile della scissa</b>	<u><b>euro 1.118.905,65</b></u>

Il patrimonio netto contabile della beneficiaria verrà corrispondentemente assunto come segue:

Capitale sociale	euro 100.000,00
Riserva di rivalutazione D.L. 104/2020 da scissione	euro 20.548,76
Riserva Legale da scissione	euro 20.000,00
Utili portati a nuovo da scissione	<u>euro 978.356,89</u>
<b>Totale patrimonio netto da scissione</b>	<u><b>euro 1.118.905,65</b></u>

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia della scissione, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle relative voci interessate e troveranno esatta compensazione con le riserve disponibili; è pertanto possibile che il patrimonio netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria possa variare rispetto a quanto indicato nel progetto

di scissione, in particolar modo a seguito della registrazione del pagamento delle rate di mutuo effettuate nel periodo suddetto degli ammortamenti calcolati pro rata temporis sui cespiti oggetto di scissione, nonché di eventuali variazioni delle poste creditorie trasferite. Conseguentemente, ogni variazione relativa alle suddette poste sarà oggetto di accredito o addebito sulla quota parte delle riserve della scissa più sopra indicate, che saranno ridotte nella scissa ed iscritte nella contabilità della beneficiaria a fronte dell'assegnazione del rispettivo patrimonio netto di scissione.

10) Data di efficacia della scissione:

Gli effetti della scissione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo, competente in ragione delle sedi legali tanto della società scissa che della società beneficiaria.

Dogliani, lì 11 luglio 2025

Per ALMEC S.P.A.

L'amministratore Unico

(Ivano Albarello) – documento firmato digitalmente ai sensi di Legge

**Allegato "A" al progetto di Scissione ALMEC S.P.A.  
(Statuto della società scissa dopo l'operazione di scissione)**

\* \* \* \* \*

**STATUTO della società "ALMEC S.P.A."**

**Titolo I**

**Costituzione della società**

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione sociale:  
"ALMEC S.P.A."

Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Dogliani all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare in apposita assemblea l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- lo studio, la progettazione e la costruzione, tanto in proprio che per conto di terzi, di sistemi elettronici, elettrici, elettromeccanici, elettroidraulici ed elettropneumatici, nonché il loro montaggio, la loro manutenzione e la relativa assistenza e consulenza tecnica;
- lo studio, la progettazione e la costruzione, tanto in proprio che per conto di terzi, di sistemi elettronici ed elettrici, assemblati e/o precablati, da destinarsi a qualunque tipo di impianto, mezzo, macchina e/o veicolo, nonché il loro montaggio, la loro manutenzione e la relativa assistenza e consulenza tecnica;
- l'esecuzione di lavorazioni e montaggi meccanici ed elettromeccanici in genere, tanto in conto proprio che per conto di terzi, nonché l'esecuzione di riparazioni elettriche, meccaniche ed elettromeccaniche su impianti, mezzi, macchine e/o veicoli di qualunque tipo e genere;
- la progettazione e lo sviluppo di software e firmware;
- la prestazione di servizi di studio, progettazione, realizzazione e gestione di reti informatiche e/o di telecomunicazioni locali e/o geografiche, nonché di portali, applicazioni web, web services ed altro;
- il commercio, esercitato in qualsiasi forma, dei prodotti elencati ai punti precedenti.
- La società potrà inoltre compiere direttamente ogni operazione ed attività industriale, commerciale, immobiliare, finanziaria e bancaria, ivi compresa, nei limiti di Legge, l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese terze, l'accollo di mutui passivi ed ogni altra forma di finanziamento con la concessione delle richieste garanzie, mobiliari e immobiliari, anche in favore di terzi, che possano riferirsi allo scopo sociale, ed in genere ogni operazione di indole commerciale, industriale e bancaria, obiettivamente atta a raggiungere lo scopo sociale e che sia

allo stesso funzionalmente connessa; restano espressamente escluse l'attività professionale riservata, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie così come disciplinate dalle vigenti Leggi e l'erogazione di credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.

#### Articolo 4

##### Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria

#### **Titolo II**

### **Capitale sociale, azioni e finanziamenti**

#### Articolo 5

##### 5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 323.400,00 (trecentotrentamila e centesimi zero) suddiviso in numero 6.600 (seimilacento) azioni del valore nominale di euro 49,00 (quarantanove e centesimi zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Le azioni sono nominative; possono essere emessi certificati cumulativi di titoli azionari.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente statuto.

##### 5.2 Trasferimento delle azioni per atto fra vivi.

##### Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili per atto fra vivi solo alle condizioni di seguito indicate. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta)

giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo di cessione verrà stabilito con le modalità previste dall'art. 2437 ter. del C.C.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

#### Clausola di gradimento

Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti commi, per il trasferimento delle azioni a terzi non soci deve essere richiesto dall'azionista cedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento dell'organo amministrativo il quale può negarlo qualora la persona dell'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni.

L'Organo amministrativo deve portare a conoscenza dell'azionista interessato la propria decisione entro trenta giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento; in caso di diniego del gradimento l'organo amministrativo, d'intesa con l'azionista interessato, dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, ivi compreso quanto previsto dall'art. 2437 ter. C.C., entro il termine massimo di sessanta giorni presso altri soci o presso terzi.

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà liberamente trasferire le proprie azioni al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. con cui ha richiesto il gradimento.

Trascorso inutilmente tale termine, le azioni in oggetto potranno essere liberamente trasferite a terzi, purché nel termine dei sei mesi successivi.

Il presente articolo 5.2 non si applica per i trasferimenti effettuati nei confronti del coniuge e dei discendenti in linea retta.

#### 5.3 Trasferimento delle azioni mortis causa

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del defunto, con esclusione del coniuge e dei discendenti in linea retta per i quali il presente articolo non si applica, devono comunicare l'apertura della successione, con lettera raccomandata entro 3 (tre) mesi dalla morte del de cuius. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'organo amministrativo, in base a quanto indicato al precedente punto 5.2, deve esprimere il giudizio in merito al gradimento che deve riguardare tutte le azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia espresso il gradimento, l'erede o il legatario non potrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, non potrà neppure alienare le azioni con effetto verso la società.

Se il gradimento è negato, l'organo amministrativo deve comunicare agli eredi e legatari la volontà di collocare le azioni presso la società, i soci, o terzi nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti al punto 5.2 che precede in materia di gradimento.

Nel caso le azioni vengano acquistate dalla società o dai soci, l'organo amministrativo in accordo con gli eredi o legatari stabilirà le precise modalità temporali per il pagamento delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo in merito al prezzo delle azioni da trasferirsi ai sensi del presente articolo, si applica per la valutazione dello stesso l'ultimo comma dell'art. 2437-ter C.C..

### Articolo 6

#### 6.1 Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia. Tali finanziamenti potranno essere tanto proporzionali che non proporzionali alle azioni possedute, fruttiferi od infruttiferi di interessi, disponendosi della loro esatta natura nell'atto di erogazione degli stessi.

#### 6.2 Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili in azioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

### **Titolo III**

### **Assemblea**

#### Articolo 7

##### 7.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dichiarandosi i presenti informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e disposti ad accettarne la discussione.

L'assemblea dei soci dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio, comprendendosi espressamente la possibilità, ove le circostanze lo richiedano, di convocazione in un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

In via ordinaria o straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

### 7.2 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti di queste.

Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla stessa, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

### 7.3 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non azionista ed eventualmente due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti presenti.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Nei casi previsti dalla legge, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, questi designa un notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea. In tal caso, non è necessaria la presenza del Segretario.

### 7.4 Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### 7.5 Quorum costitutivo e deliberativo

**L'assemblea ordinaria in prima convocazione** è regolarmente **costituita** con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera** con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, ad esclusione dell'approvazione del bilancio e nomina/revoca cariche sociali per le cui deliberazioni valgono le maggioranze previste dal codice civile.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

**L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione,** è regolarmente **costituita e delibera** con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

### **Titolo IV**

#### **Amministrazione**

##### Articolo 8

##### 8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

##### 8.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto essa stessa, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge e dalla loro delega.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), l'intero consiglio decade e gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

Qualora invece vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

### 8.3 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente di loro iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

### 8.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

### 8.5 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresi quelli di consentire surroghe, iscrizioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal

pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.

All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c..

Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea ordinaria, sono attribuiti i poteri risultanti dall'atto che conferisce loro la delega stessa.

Si precisa in proposito che, qualora la delega sia riferita all'ordinaria amministrazione della società, essa si intende estesa alla vendita di beni mobili registrati nonché al compimento in nome e per conto della società, in via libera ed individuale, nei limiti del fido concesso, di tutte le operazioni bancarie sia attive che passive necessarie per l'espletamento di ogni incombenza amministrativa. In via puramente esemplificativa si indicano: le operazioni relative all'apertura ed alla chiusura di conti correnti od altri rapporti similari; il rinnovo di aperture di credito; le operazioni di disposizione di fondi sui conti in qualunque modalità e per qualunque importo avvengano nei limiti del fido concesso; le operazioni di concessione di garanzie, anche reali, su titoli, merci, valori, effetti cambiari e documenti, intendendosi per "garanzie" anche la concessione, sempre nei limiti del fido concesso, di fidejussioni bancarie nell'interesse di terzi purché nell'ambito dell'oggetto sociale; emettere, girare e riscuotere tratte, vaglia cambiari, assegni e documenti anche per lo sconto, rilasciando quietanze e discariche nelle forme richieste; delegare, nei limiti delle vigenti legislazione bancaria, terze persone, anche non amministratori della società, ad operare direttamente sui conti intestati alla stessa.

Si precisa inoltre che, qualora la delega venga espressamente riferita alla gestione dei rapporti con il personale addetto alla produzione e degli aspetti collegati alla sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero al rispetto delle normative ambientali e/o in materia di tutela dei dati personali e/o di quelle riguardanti la certificazione e la qualità di prodotto, l'amministratore così delegato potrà compiere in via libera ed individuale e senza limitazione alcuna tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione, da lui ritenuti necessari od anche solo opportuni per ottemperare alle prescrizioni di Legge operanti nell'ambito affidatogli.

#### 8.6 Rappresentanza della società

La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico oppure, qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, questi ultimi nei limiti della delega loro conferita. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la legale rappresentanza della società potrà essere validamente esercitata dal Vice Presidente, se nominato.

#### 8.7 Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso unico o periodico od anche una percentuale sugli utili.

Agli amministratori può essere altresì assegnata un'indennità per la cessazione dalla carica proporzionale agli anni in cui tale carica è stata da essi ricoperta.

### **Titolo V**

#### **Collegio sindacale e revisione contabile**

##### Articolo 9

##### 9.1 Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi di Legge, la quale provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili; l'Assemblea determina il compenso loro spettante secondo i criteri di legge.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

#### 9.2 Riunioni del Collegio Sindacale tramite mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

#### 9.3 Revisione Contabile

Nei casi di legge, l'assemblea ordinaria dei soci delibera se affidare la revisione contabile della società al Collegio Sindacale ovvero ad una società di revisione o ad un revisore, in osservanza al disposto dell'art. 2409 bis c.c. In caso di affidamento della revisione contabile della società al Collegio Sindacale, tutti i componenti l'organo prescelto devono essere iscritti nel prescritto registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

### **Titolo VI**

#### **Esercizi sociali, utili e diritto di recesso**

##### Articolo 10

##### Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 11

##### Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, detratto il 5% (cinque per cento) di essi da accantonarsi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, nonché le quote eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'articolo 8.7 che precede, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio.

##### Articolo 12

##### Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi inderogabili stabiliti dalla legge o dal presente statuto.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso. Essa deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile deve determinare il valore delle azioni, nonché redigere a norma dell'art. 2437-ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per

l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso specifica contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni finali**

#### Articolo 13

##### Liquidazione della società

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

#### Articolo 14

##### Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista dalle norme di Legge in materia di arbitrato societario. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento e la controversia sarà devoluta ad un arbitro unico, salvo per i casi che, in conformità al predetto Regolamento, prevedano eventualmente la nomina obbligatoria di tre arbitri.

L'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

#### Articolo 15

##### Giurisdizione

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria competente in ragione del luogo ove ha la sede legale.

#### Articolo 16

##### Rinvio

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo della società o dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia di società per azioni.

\* \* \* \* \*

**Allegato "B" al progetto di scissione ALMEC S.P.A.  
(Statuto della società beneficiaria dell'operazione di scissione)**

\* \* \* \* \*

**STATUTO DELLA SOCIETA' ALMECNEXT S.R.L.**

***TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto.***

Art. 1) - Denominazione.

È costituita una società a responsabilità limitata denominata " ALMECNEXT S.R.L.".

Art. 2) - Sede.

La società ha sede legale nel Comune di Dogliani, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare in apposita assemblea l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Art. 3) - Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2060.

Art. 4) - Oggetto.

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili di qualunque tipo e specie, nonché la loro compravendita e/o locazione a terzi;
- l'acquisto e lo sfruttamento commerciale di marchi, brevetti ed altri diritti similari;
- le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte anche mediante assunzione di partecipazioni di controllo o di collegamento in società od enti, italiani od esteri, che svolgano la stessa in via prevalente.

La società potrà peraltro assumere, anche a fini di investimento e/o gestione, eventualmente anche a breve termine, ma nei limiti delle vigenti Leggi che regolamentano tale attività e comunque mai nei confronti del pubblico, partecipazioni anche di controllo od interessenze in altre società od imprese, anche aventi scopo sociale diverso dal proprio.

- la prestazione di servizi di qualunque tipo e genere in favore di società controllate e collegate o appartenenti al gruppo, nonché il loro coordinamento finanziario e la concessione di finanziamenti alle stesse sotto qualsiasi forma, anche infruttiferi di interessi.

La società potrà infine compiere direttamente ogni operazione ed attività industriale, agricola, commerciale, immobiliare, finanziaria e bancaria, ivi compreso l'accollo di mutui passivi ed ogni altra forma di finanziamento con la concessione delle richieste garanzie, mobiliari e immobiliari, anche in favore di terzi, che possano riferirsi allo scopo sociale od all'impiego della propria liquidità, ed in genere ogni operazione di indole commerciale, industriale e bancaria, obiettivamente atta a raggiungere lo scopo sociale e che sia allo stesso funzionalmente connessa; restano espressamente escluse l'attività professionale riservata, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie riservate, nonché le attività vietate dalla Legge.

***TITOLO II - Capitale e versamenti dei soci - trasferimento delle quote - titoli di debito.***

Art. 5) - Capitale e versamenti dei soci.

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (centomila/00), diviso in quote ai sensi di Legge.

L'eventuale fabbisogno finanziario della società potrà essere coperto con versamenti dei soci, fruttiferi o infruttiferi di interessi, proporzionali o anche non proporzionali alle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, disponendosi in merito alla loro esatta natura in sede di erogazione

dei finanziamenti medesimi.

Art. 6) - Trasferimento delle quote e domicilio dei soci.

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi al coniuge ed ai discendenti in linea retta del socio; se intestate a società fiduciaria, le quote possono essere inoltre liberamente trasferite da quest'ultima al mandante iniziale; negli altri casi spetta agli altri soci il diritto di prelazione. All'uopo, il socio che intende vendere la propria quota a soggetti diversi da quelli indicati al primo comma, deve comunicarlo agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., specificando il prezzo richiesto ed il nominativo del potenziale acquirente. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari. Se il diritto di prelazione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera quota sociale offerta in vendita. Se più soci manifestano l'intenzione di acquistare la quota suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione alla società. Qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore della quota, i soci che esercitano la prelazione, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione della quota sia devoluta, a proprie spese, ad un Arbitro, promuovendone la costituzione secondo le modalità indicate al successivo art. 27. In tal caso i soci avranno diritto di acquistare le quote al prezzo stabilito dall'Arbitro suddetto, salvo che il socio alienante rinunci a cedere la propria quota, accollandosi peraltro le spese del giudizio arbitrale. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al precedente terzo comma di questo articolo, salva, in ogni caso l'applicazione del gradimento di cui al comma successivo.

In ogni caso di trasferimento di quote in favore di terzi non soci (che siano soggette alla clausola di prelazione), la maggioranza dei soci, escludendosi dal computo il socio alienante, avrà comunque la possibilità di negare il proprio gradimento all'ingresso in società del nuovo socio; tale diniego di gradimento dovrà essere comunicato al socio alienante con lettera raccomandata A.R. sempre nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione di cui sopra e dovrà essere accompagnato dall'indicazione di un altro acquirente disposto ad acquistare le quote al prezzo ed alle condizioni indicate dal socio alienante. In mancanza di comunicazione nel termine indicato il gradimento s'intende concesso. Qualunque contestazione in ordine al gradimento (o alla valutazione della quota) verrà demandata alla risoluzione dell'Arbitro di cui sopra.

Il trasferimento delle quote "mortis causa" non è sottoposto ad alcun limite o condizione.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in

particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Art. 7) – Titoli di debito.

La società può emettere titoli di debito. La loro emissione è deliberata in conformità ed alle condizioni di Legge dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modificazione delle presenti norme.

### ***TITOLO III – Decisioni dei soci e Assemblea dei soci.***

Art. 8) - Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 9) – Assemblea dei soci e sua convocazione.

L'assemblea dei soci dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio, comprendendosi espressamente la possibilità, ove le circostanze lo richiedano, di convocazione in un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale, con avviso da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese tramite lettera raccomandata ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che consenta di documentare l'avvenuta ricezione della convocazione stessa.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci (o il revisore), se nominati, dichiarandosi i presenti informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e disposti ad accettarne la discussione. Se gli amministratori, o i sindaci (o il revisore) se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Art. 10) - Deliberazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, qualunque sia la percentuale dei soci presenti.

Art. 11) - Presidenza.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un Amministratore Delegato oppure, in loro assenza, da un socio designato dall'assemblea medesima.

Il Presidente nomina un segretario che può anche non essere socio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o, quando sia necessario, dal Notaio.

Art. 12) - Rappresentanza in assemblea.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare nei limiti di eventuali disposizioni inderogabili di Legge.

#### **TITOLO IV - Amministrazione e rappresentanza.**

Art. 13) - Organo Amministrativo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, anche fra persone non socie. Il Consiglio di amministrazione, se eletto, si compone da un minimo di due ad un massimo di nove membri. Gli amministratori, salva diversa disposizione dell'atto di nomina, durano in carica fino a dimissioni o revoca. La revoca degli amministratori potrà essere disposta dall'assemblea ordinaria in qualunque tempo, senza che ciò possa costituire per gli amministratori causa o diritto di risarcimento del danno, qualunque sia stata la motivazione dell'atto di revoca od anche in assenza di essa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono, a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio. Qualora invece vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale (se nominato).

Il venire meno della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, o dal presente statuto, costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore

Art. 14) Presidente ed Amministratori delegati.

Il Consiglio di amministrazione, ove già non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se lo ritiene opportuno o necessario, uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina un segretario, il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Art. 15) Convocazione del Consiglio.

Il consiglio si riunirà, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o dal Collegio sindacale.

Il consiglio si può anche riunire in audio-videoconferenza (od in sola audio-conferenza), purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente mediante avviso di convocazione, da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per raccomandata, telegramma od ogni altro mezzo idoneo allo scopo e che consenta di documentare l'avvenuta ricezione della convocazione stessa. In casi di particolare urgenza sarà reputata valida la convocazione effettuata telefonicamente o a mezzo telefax.

Le riunioni sono comunque valide anche senza preventiva convocazione e determinazione dell'ordine del giorno, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi (o il revisore) e nessuno si opponga alla discussione.

Art. 16) - Deliberazioni.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti. In ogni caso, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Il voto non può essere dato per delega.

Nei casi previsti dalla Legge, in alternativa al metodo collegiale, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto così come disciplinati dal quarto comma dell'articolo 2475 del Codice Civile.

Art. 17) - Poteri dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri tanto per l'ordinaria quanto per la straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per Legge o per effetto delle presenti norme sono riservati all'assemblea dei soci.

Art. 18) - Poteri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, se eletto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e, in particolare, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dalle presenti norme riservate all'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione può, entro i limiti di Legge, delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, stabilendone la composizione e le modalità di funzionamento, attribuire speciali incarichi ad Amministratori, nonché conferire ad Amministratori, Direttori e funzionari speciali poteri per lo svolgimento degli affari sociali.

Art. 19) - Poteri degli Amministratori Delegati.

Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di amministrazione o dall'assemblea ordinaria, sono attribuiti i poteri risultanti dall'atto che conferisce loro la delega stessa. Si precisa in proposito che, qualora la delega sia riferita all'ordinaria amministrazione della società essa si intende estesa alla vendita di beni mobili registrati nonché al compimento in nome e per conto della società, in via libera ed individuale, di tutte le operazioni bancarie sia attive che passive necessarie per l'espletamento di ogni incombenza amministrativa.

Si precisa inoltre che, qualora la delega venga espressamente riferita alla gestione dei rapporti con il personale addetto alla produzione e degli aspetti collegati alla sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché al rispetto delle normative in materia di privacy, di tutela ambientale o di qualità di prodotto, l'amministratore così delegato potrà compiere in via esclusiva, libera ed individuale e senza limitazione alcuna tutti gli atti da lui ritenuti necessari od opportuni, anche di straordinaria amministrazione, per ottemperare alle prescrizioni di Legge operanti nell'ambito affidatogli.

Art. 20) - Firma e rappresentanza legale.

La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico oppure, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati, questi ultimi nei limiti della delega loro conferita.

Art. 21) - Compensi agli Amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso unico o periodico od anche una percentuale sugli utili.

Agli amministratori può essere altresì assegnata un'indennità per la cessazione dalla carica proporzionale agli esercizi in cui tale carica è stata da essi ricoperta. La misura di tale indennità deve essere determinata dall'assemblea che provvede alla prima nomina degli amministratori.

## ***TITOLO V - Organo di controllo e Revisore.***

### **Art. 22) – Organo di controllo e Revisore**

L'organo di controllo e/o il Revisore vengono obbligatoriamente nominati dalla società in tutti i casi in cui essi siano previsti dalla Legge e secondo le previsioni di questa. L'assemblea che nomina l'organo di controllo e/o il Revisore ne determina anche il relativo compenso.

Quando la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoriamente prevista dalla Legge, l'assemblea dei soci ha comunque facoltà di nominare quale organo di controllo, alternativamente, un Collegio Sindacale ovvero un Sindaco Unico ai quali, purché in possesso dei relativi requisiti di Legge, potrà anche essere affidata l'attività di revisione legale dei conti della società. È comunque facoltà dell'assemblea della società, di affidare la revisione legale dei conti dell'azienda ad un Revisore Contabile in possesso dei prescritti requisiti di Legge. Anche gli organi nominati su base volontaria dalla società opereranno secondo le previsioni di Legge previste per gli organi nominati obbligatoriamente.

## ***TITOLO VI - Esercizio - Utili.***

### **Art. 23) - Esercizi sociali.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

### **Art. 24) - Ripartizione degli utili.**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% che dovrà essere destinato al fondo di riserva legale ai sensi di legge fino al raggiungimento del limite previsto, nonché di quanto eventualmente attribuito agli amministratori ai sensi dell'art. 21, verranno divisi tra i soci in proporzione alle rispettive quote di capitale da ciascuno di essi possedute.

Fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di Legge, sarà comunque facoltà dell'assemblea dei soci, con delibera assunta all'unanimità, di variare le quote di distribuzione dell'utile, nonché i singoli importi più sopra riportati.

## ***TITOLO VII - Norme transitorie e finali.***

### **Art. 25) – Recesso del socio:**

Il diritto di recesso compete ai soci unicamente per le fattispecie inderogabili previste dalla Legge.

La comunicazione dell'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, qualora spettante, dovrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo della società, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il diritto di recesso e dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare; se il fatto che legittima il diritto al recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro quindici giorni dall'avvenuta sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale viene esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, ove già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso è a tal fine determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, intendendosi per valore di mercato quello risultante dalla valorizzazione delle attività e delle passività sociale effettuata con il metodo patrimoniale. In caso di disaccordo tra le parti sul predetto valore, la sua determinazione sarà effettuata tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, applicandosi in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito

entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà, proporzionalmente, alle partecipazioni degli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale, in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio recedente, la società viene posta in liquidazione.

Art. 26) - Scioglimento della società

Lo scioglimento della società potrà avvenire oltre che per i motivi di cui all'art. 2884 del Codice Civile, anche per decisione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria. Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori verranno stabilite dall'assemblea, osservate tutte le disposizioni di Legge. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, potrà in ogni momento revocare ai sensi di Legge lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti norme.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 27) - Arbitrato.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, nel rispetto della disciplina prevista dalle norme di Legge in materia di arbitrato societario. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento e la controversia sarà devoluta ad un arbitro unico, salvo per i casi che, in conformità al predetto Regolamento, prevedano eventualmente la nomina obbligatoria di tre arbitri. L'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Art. 28) - Giurisdizione.

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria competente in ragione del luogo ove ha la sede legale.

Art. 29) - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dalle presenti norme, viene fatto espresso riferimento alle norme di legge in materia societaria.

\* \* \* \*